



Tasse automobilistiche auto storiche. Richiesta di intervento

Nello specifico, l'istante ci chiede un intervento presso l'Ufficio Tributi della Regione Marche a seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione con sentenza n° 3837/2013, la quale ha stabilito che al detentore di auto storica possa essere consentita una autonoma dichiarazione sulle caratteristiche minime per accedere all'esenzione, presentando la relativa autocertificazione con allegato il certificato di storicità RIVS (Registro Italiano Veicoli Storici) a dimostrazione dell'interesse collezionistico del veicolo, previo svolgimento di indagine da parte della Regione al fine di provare la effettiva presenza dei requisiti dichiarati di storicità del mezzo di trasporto.

Molte Regioni italiane continuano a richiedere l'onerosa iscrizione al Registro ASI per poter accedere ai benefici di legge ed anche la Regione Marche ha deliberato in tal senso come da D.G.R. Marche n° 592/2009, avente per oggetto "Indirizzi gestionali per l'applicazione del regime di esenzione della tassa automobilistica prevista per autoveicoli dall'art. 62, c. 2) della L. 342/2000", dove vengono individuate in maniera specifica le tipologie di veicoli in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che classificano l'auto storica.

L'orientamento adottato dalla Direzione Ragioneria e Tributi della Regione Marche, che legge in indirizzo, non può appalesarsi come illegittimo in quanto conforme alle disposizioni della legge 342/2000, questa Autorità di Garanzia resta comunque dell'avviso che sia maggiormente condivisibile, anche sotto il profilo del rispetto del principio di semplificazione dell'azione amministrativa che trova indubbia e concreta applicazione nell'istituto dell'autocertificazione - art. 18 della Legge 07/08/1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni -, accettare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quale documento valido a dimostrare la rilevanza storica e collezionistica delle auto ultraventennali, evitando la obbligatoria iscrizione all'Asi (Cass. 3837/2013).

Si chiede pertanto a codesto Ufficio Tributi della Regione Marche, in relazione alla funzione di mediazione attribuita al difensore civico regionale, nella fattispecie, consistente nella sollecitazione di atti di riforma - art. 7 c. 2), punto c), della L.R. 23/2008, di valutare la possibilità di modificare il contenuto della DGR Marche n° 592 del 14/04/2009, concedendo la possibilità ai proprietari di auto storiche, di autocertificare tale status, con una personale dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e fermo restando l'onere per la Regione di provvedere ai dovuti controlli.

